

CONVENZIONE PER COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno 30 del mese di settembre, con la presente scrittura privata da valere e tenere quale pubblico strumento, in esecuzione della deliberazione G. C. n. 8 del 19.1.2013, esecutiva,

TRA

Zenon s.r.l., Codice Fiscale e Partita IVA 10295490964, (di seguito denominata anche "Zenon"), domiciliata presso la sede di Milano, via Gulli 36, rappresentata da Daniele Liberanome, in qualità di Amministratore Unico, ivi domiciliato per la carica,

E

Il Dipartimento di Architettura (DIDA) dell'Università degli Studi di Firenze, Via della Mattonaia, 14 - 50121 Firenze, Codice Fiscale e P. IVA 01279680480, (in seguito denominato Dipartimento), rappresentato dal Prof. **Saverio Mecca**, in qualità di Direttore, ivi domiciliato per la carica,

qui di seguito definite congiuntamente le "Parti" e singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE

- Il Dipartimento di Architettura è una struttura di ricerca interdisciplinare dell'Università degli Studi di Firenze, che organizza e promuove la ricerca e la sperimentazione progettuale per la trasformazione, la cura e il governo degli insediamenti e dei paesaggi storici e contemporanei e che svolge, tra l'altro, attività di elaborazione e trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali;
- La Zenon si occupa in via prevalente dello sviluppo, la produzione e la commercializzazione di innovativi servizi di gestione del patrimonio artistico, rendendo

il patrimonio artistico più fruibile per un ampio pubblico, sviluppando sistemi avanzati di conservazione e manutenzione preventiva del patrimonio;

- le Parti ritengono altamente significativo instaurare un rapporto non episodico di collaborazione relativo alla generazione di idee, studi diagnostici, programmi di ricerca e di innovazione nel settore del restauro, della conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale, nel quale le attività di studio e ricerca condotte dal Dipartimento di Architettura possano integrare, con l'utilizzo di risorse qualificate e strumenti adeguati, le corrispondenti attività sviluppate da Zenon;
- La Zenon è interessata a collaborare con il Dipartimento di Architettura e a sostenerne le attività di studio, ricerca e didattica sia in termini di disponibilità dei propri dipendenti sia come offerta di applicazioni pratiche per studi specifici quali esercitazioni tematiche dei corsi di Laboratorio di Restauro, Tesi di Laurea e di Dottorato nonché di strutture per eventuali stage formativi.
- Il Dipartimento di Architettura intende favorire lo svolgimento di tali attività didattiche integrative a compendio della formazione accademico-professionale degli studenti al fine di fornire loro l'opportunità di una migliore conoscenza del mercato del lavoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE -.

Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE-.

L'oggetto della presente Convenzione è di regolamentare la collaborazione tra le Parti sugli argomenti di interesse comune che riguardano: studi diagnostici, programmi di ricerca, trasferimento tecnologico, formazione e didattica nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali.

Il Dipartimento, la Zenon metteranno a disposizione, con modalità da concordarsi, nelle proprie sedi ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle iniziative e/o attività di cui alla presente Convenzione, con particolare riguardo:

- alla collaborazione per studi e ricerche di ampio respiro, inclusa l'eventuale partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e/o internazionali di media o lunga durata (ad es. progetti di rilevanza nazionale, progetti dell'Unione Europea, ecc...);
 - allo svolgimento di attività che potranno riguardare in particolare: tesi ed elaborati di laurea, studi e ricerche, stage/tirocini formativi ai sensi della relativa normativa vigente, esercitazioni di progetto e laboratorio, visite di studenti, conferenze, dibattiti e seminari.
- Ulteriori eventuali iniziative/attività, non esplicitamente previste nella presente Convenzione e per le quali si ravvisi l'interesse delle Parti contraenti, potranno essere individuate e concordate tra le Parti contraenti stesse.

ART. 3 - ATTI E/O CONTRATTI SPECIFICI -.

Per ogni iniziativa e/o attività della presente Convenzione le Parti concorderanno gli appositi atti e/o contratti specifici che, fermo restando le disposizioni previste dalla presente Convenzione, regolamenteranno nel dettaglio il caso specifico.

ART. 4 - RESPONSABILI DELLA CONVENZIONE -.

Il Responsabile della presente Convenzione per la Zenon è il Dott. Daniele Liberanome.

Il Responsabile della presente Convenzione per il Dipartimento è la prof. **Prof. Susanna Caccia**

ART. 5 - DURATA E VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE -.

La Convenzione ha la durata di 3 (tre) anni con decorrenza dalla data della stipula e potrà essere rinnovata fra le Parti con atto scritto 30 gg. prima della scadenza naturale, che potrà prevedere una revisione delle clausole della presente Convenzione.

Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione dovranno essere concordate con atto scritto tra le Parti.

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R, con preavviso di 30 giorni. In ogni caso le iniziative/attività in corso della presente Convenzione dovranno essere portate a compimento nei termini concordati, secondo gli atti e/o i contratti specifici stipulati.

ART. 6 - ONERI FINANZIARI -.

Dalla presente Convenzione non consegnerà a Zenon e al Dipartimento alcun onere finanziario, salvo quanto previsto all'art. 15 e salvo gli eventuali oneri finanziari che saranno determinati negli appositi atti e/o contratti attuativi da concordare in base alla normativa e ai regolamenti vigenti delle parti contraenti, previa approvazione dei competenti organi delle stesse.

Le Parti contraenti si rendono disponibili a valutare ipotesi di partecipazione congiunta per eventuali richieste di finanziamenti pubblici e privati.

Specifiche attività di ricerca, di consulenza e di formazione commissionate alle Parti saranno regolate, come previsto all'art.3, da appositi contratti.

ART. 7 - USO DEI RISULTATI DI STUDI O DI RICERCHE-.

Il Dipartimento e la Zenon potranno utilizzare, nei limiti consentiti dalla legge e a titolo gratuito, le informazioni e/o i risultati delle ricerche per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca.

Le parti concordano di stabilire a priori per ogni progetto un opportuno livello di "riservatezza" delle informazioni scambiate. In mancanza di esplicite decisioni in merito le informazioni saranno considerate non riservate e pertanto liberamente divulgabili. Viceversa, per studi o ricerche classificati come "riservati", le parti si impegnano a non divulgarne i risultati, salvo esplicita autorizzazione risultante da comunicazione scritta e a non utilizzarli quali (o a supporto di) perizie di parte in vertenze di carattere legale, nonché a non sfruttare il nome della controparte per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto degli studi.

Le Parti si impegnano a citarsi reciprocamente, per progetti realizzati congiuntamente, nelle pubblicazioni di propria produzione.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ -.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Dipartimento è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale di Zenon durante la permanenza presso i locali del Dipartimento. La Zenon esonera comunque e ritiene indenne il Dipartimento da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare a Zenon nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale dipendente di Zenon.

Salvo i casi di dolo o colpa grave, la Zenon da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Dipartimento durante la permanenza nei locali di Zenon. Il Dipartimento esonera comunque e ritiene indenne la Zenon da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare al Dipartimento

nei confronti di terzi dall'esecuzione delle attività inerenti il presente atto, da parte del personale del Dipartimento.

ART. 9 – ASSICURAZIONI -.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

ART. 10 - CONTROVERSIE -.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione. Per tutto quanto non stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile.

ART. 11 - TUTELA DEI DATI PERSONALI -.

Il Dipartimento provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio regolamento emanato in attuazione della legge 675/96 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La Fondazione e il Comune si impegnano a trattare i dati personali del Dipartimento unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

ART.12 - REGISTRAZIONE -.


La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.4.1986. In tal caso, tutte le spese relative saranno a carico dell'Ente che richiede la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 30 settembre 2019

Per la Zenon s.r.l.

L'Amministratore Unico



Daniele Liberanome

Per il Dipartimento di Architettura

Il Direttore

Saverio Mecca

